



POLAB S.r.l.

Via S. Antioco, 15
56023 – Navacchio - Cascina (PI)
Tel.: 050 776 019
Fax.: 050 776 019

Dott. A. Turco
turco@polab.it

Spett.le

Comune di Andria

Alla c.a. Ing. L. Botrugno

Navacchio, 12 Novembre 2025

Oggetto: Note alle osservazioni al regolamento degli impianti di telecomunicazioni pervenute

Gent.le Ing. Botrugno,

In riferimento alle osservazioni al regolamento che disciplina le installazioni degli impianti, che ci avete trasmesso, Le sottopongo le seguenti note e controdeduzioni per una Vs opportuna valutazione.

Forum Ambiente e salute Ricorda-Rispetta

- Art. 3 Comma 2 punto c): Nulla osta alla implementazione della lista dei siti sensibili;
- Art. 4 Comma 3: L'azione si configura come aggravio di procedura se si vincola l'espressione di un accoglimento o diniego alla valutazione di un organismo non contemplato tra i soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi di cui al Dlgs 259/03; in caso di procedimento aggravato temporalmente, si prefigura il rischio di censura in caso di ricorso. Inoltre l'indirizzo della riduzione del numero di strutture determina una concentrazione di elementi radianti, per cui si determina un aumento locale dei livelli di campo elettromagnetico in contrasto con l'obiettivo della minimizzazione delle esposizioni per la popolazione. Si sconsiglia l'inserimento del comma.
- Art. 6 Comma 5: in contrasto con la modifica dell'articolo 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/01 a seguito di entrata in vigore della Legge n. 120/2020, che specifica la non possibilità di contemplare distanze di sicurezza dagli impianti, in quanto parametri non cautelativi rispetto al criterio di minimizzazione. Si sconsiglia l'inserimento del comma.
- Art. 6 Comma 6: Non si riscontra un riferimento tra l'assunto del comma e le procedure contenute nel regolamento. Si sconsiglia l'inserimento del comma.
- Art. 9 Comma 6: Il regolamento già prevede le procedure di gestione di questi casi straordinari (Art. 9 comma 5). Si sconsiglia l'inserimento del comma.
- Art. 10 Comma 6 ultimo capoverso: nulla osta all'inserimento.
- Art. 11 Comma 4: Esiste una casistica già prevista dal Codice delle Comunicazioni che prevede anche l'istituto del silenzio assenso, in particolare per quei casi di modifiche non significative già previsti e studiati nell'ambito degli aggiornamenti annuali. L'inserimento della specificazione può determinare aggravio dei tempi e conseguentemente di procedura, censurato nella casistica giurisprudenziale. Si sconsiglia l'inserimento del comma.

- Art. 12 Comma 4: da verificare la corrispondenza con altri regolamenti comunali che disciplinano attività lavorative notturne. Si sconsiglia l'inserimento del comma in questo regolamento perché passibile di censura per aggravio di procedura.
- Art. 14 Comma 8: Casistica non ancora chiarita da pronunciamenti giurisprudenziali che supportino una restrizione relativa al rinnovo della concessione provvisoria. Al momento si sconsiglia l'inserimento del comma per non esporre il regolamento a possibile censura.
- Art. 17 Comma 5: nulla osta all'inserimento anche se ridondante e ripetitivo rispetto a quanto descritto nei precedenti commi dello stesso articolo.
- Art. 17 Comma 6: non è possibile imporre costi relativi a monitoraggi in quanto gli operatori hanno soddisfatto la loro partecipazione alle fasi di verifica e controllo attraverso il pagamento degli oneri di concessione delle frequenze, una parte delle quali destinate appunto alle attività di vigilanza. Si sconsiglia l'inserimento del comma.
- Art. 19 Comma 5, 6 e 7: l'esistenza di un osservatorio può essere prevista se questo rientra nella funzione di rappresentanza qualificata dell'intera cittadinanza: in altri termini l'eventuale osservatorio (che ricordiamo non è obbligatorio!) proprio per la sua tipologia di rappresentanti costituenti, esaurisce la fase informativa rivolta ai cittadini, su ogni aspetto riguardante la definizione del regolamento e degli eventuali ulteriori aggiornamenti. Resta inteso che l'osservatorio non può assumere il ruolo di un organismo istituzionale con pareri vincolanti che possano introdurre limitazioni o ritardi nel procedimento unico previsto dal Dlgs 259/03 e ss. ii e mm., ma deve limitarsi al solo ruolo di informazione e trasmissione alla cittadinanza delle informazioni acquisite. La cittadinanza può a sua volta presentare eventuali osservazioni. L'attivazione di tale processo, può comunque essere previsto in fase di aggiornamento annuale del regolamento e mappa delle localizzazioni ma diventa improponibile nella fase di attuazione, cioè per ogni singola pratica che riguardi sia le nuove installazioni sia le semplici riconfigurazioni di impianti esistenti.
- Art. 19 bis: nulla osta all'inserimento. Da notare che l'articolo prevede una serie di rendicontazioni già contemplate in fase di aggiornamento annuale al regolamento e alla mappa delle localizzazioni attraverso l'analisi delle implementazioni sia normative che tecnologiche intercorse nel periodo. La documentazione tecnica trasmessa da Polab in fase di aggiornamento annuale contempla tali elementi informativi e viene presentata durante l'assemblea annuale rivolta a tutta la cittadinanza.
- Art. 21 Comma 5: ridondante rispetto a quanto già presente nel Regolamento.

Osservazioni Leonetti

Le osservazioni del Dott. Leonetti, diversamente dalle precedenti, sopra commentate, non si riferiscono a punti precisi del Regolamento ma promuovono azioni complementari. Pur ritenendo condivisibili le motivazioni alla base del documento e i relativi obiettivi, facciamo notare che vengono richiamati in capo al Comune ruoli e responsabilità che spettano ad altri Enti.

In particolare:

- i dati relativi agli impianti militari o destinati alla sicurezza sono secretati e può accedervi solo l'autorità demandata (Ministeri supportati da Arpa);
- le emittenti radio e Tv rientrano nelle analisi e programmazione del PLERT (piano di localizzazione delle emittenti radio e televisive), una volta assegnato alle Provincie e ora alle Regioni, e quindi non può rientrare nell'ambito del regolamento comunale di cui trattiamo;



- come specificato nella Legge quadro n. 36/01, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 120 del 2020, gli aspetti sanitari sono riservati allo Stato. Le stesse modifiche vietano ai Comuni di introdurre attraverso strumenti contingibili (le ordinanze) moratorie o altri divieti arbitrari, seppur temporanei.

Per i sopracitati motivi, a nostro avviso, sono sconsigliate modifiche al testo del regolamento sulla base delle osservazioni contenute nel documento depositato e a noi trasmesso.

Rimanendo a Sua disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, siamo a porgerLe,

Distinti saluti

Dott. Alfio Turco